

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

N. r.g. 84-1/2024

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:  
dott. ssa ANTONELLA DRAGOTTO Presidente  
dott. MICHELE DELLI PAOLI Giudice rel.  
dott. ssa ELISABETTA BIANCO Giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**di apertura della liquidazione controllata**

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato da STEFANI LAUDINA nata a Campodarsego (PD) in data 25.05.1957 e

(C.F. STF LDN 57E65 B524S),

rappresentata dagli avv.ti Paolo Amisano e Paola Pelizzari entrambi del Foro di Alessandria elettivamente domiciliata presso il loro studio in Valenza (AL) Corso Matteotti n. 2;

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 24.9.2024;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della parte ricorrente;

considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Dr. G. A. ICARDI, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;

considerato che STEFANI LAUDINA, in passato, ha svolto attività di impresa (in qualità di titolare della ditta individuale "L'orchidea di Stefani Laudina") e ha, altresì, prestato garanzie personali in favore della società VESCOVO e C. SAS dalle quali è derivata la totalità della sua attuale esposizione debitoria (cfr. pagg. 7/8 della relazione del gestore della crisi);



osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore ecc. e di ogni altro debitore (omissis)" non fallibile e che, nel caso in esame, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);

considerato che il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 126.000 nei confronti dell'Erario e di un istituto di credito, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni: lo stesso, infatti, possiede una quota pari al 50% di un immobile sito in Bassignana (del valore di € 19.000,00), una quota di 1/3 di due immobili siti in Campodarsego (del valore di € 20.000,00) e svolge attività lavorativa autonoma di insegnante di lingua italiana che le garantisce un reddito di € 8.000,00 annui circa.

Rilevato che il piano prevede la vendita delle quote degli immobili di proprietà della ricorrente ed il versamento della quota dello stipendio eccedente il fabbisogno di mantenimento per n.36 rate mensili;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione controllata nei confronti di STEFANI LAUDINA;

NOMINA

il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;

NOMINA



il liquidatore nella persona del dr. GIORGIO ANDREA ICARDI;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

RIMETTE



al G.D., su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico.

### DISPONE

che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere



posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 24.9.2024.

Il Giudice rel.

Dr. Michele Delli Paoli

La Presidente

Dr.ssa Antonella Dragotto

